

REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/91 DEL CONSIGLIO
del 1° ottobre 1991
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per
taluni prodotti industriali (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione di taluni prodotti industriali rimarrà nell'anno 1991 insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipenderà, per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per i prodotti in causa ed alle condizioni più favorevoli; che per il periodo che va fino al 31 dicembre 1991 occorre quindi aprire contingenti tariffari comunitari a dazi nulli nei limiti di volumi adeguati che tengano conto della necessità di non mettere in causa l'equilibrio del mercato di tali prodotti, nonché dello sviluppo della produzione comunitaria;

questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che occorre prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingenziale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in

1. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 1991, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti ivi menzionati sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingenziale (in %)
09.2781	ex 7226 10 91	Prodotti laminati piatti di acciaio al silicio, detti « magnetici », laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza uguale o inferiore a 500 mm, di spessore inferiore o uguale a 0,23 mm e aventi una perdita per inversione magnetica nominale inferiore o uguale a 0,8 watt per chilogrammo, determinata con il metodo Epstein con una corrente di 50 periodi e un'induzione di 1,7 tesla	75 t	0